

**CONVENZIONE PER L'ANTICIPO DI UN SEMESTRE DEL TIROCINIO IN
CONCOMITANZA CON IL PERCORSO FORMATIVO PER L'ACCESSO ALLA
PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO**

In data 4 marzo 2021 presso gli uffici di Direzione del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche,
tra
l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Cosenza, con sede in Cosenza, Via Lupinacci 2, in
persona della Presidente Dott.ssa Fabiola Via,

e
il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche (Di.Sc.A.G.) – Corso di Laurea Magistrale a Ciclo
Unico in Giurisprudenza – Università della Calabria, con sede legale in Rende, Via Pietro Bucci, in
persona del Direttore pro tempore, Prof. Alfio Cariola; si procede alla stipula della presente convenzione
per l'anticipo di un semestre del tirocinio in concomitanza con il percorso formativo per l'accesso alla
professione di Consulente del lavoro, di cui alla delibera del Consiglio di dipartimento del 20/01/2021.

VISTI:

- La legge 11 gennaio 1979, n. 12 recante Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro e ss.mm.ii.
- La l. 24 giugno 1997, n. 196 (e ss.mm.ii.) e il regolamento ministeriale di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142;
- L'art. 9, comma 6, d.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui «La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente»;
- L'art. 6, comma 4, d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui «Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea»;
- La Convenzione Quadro sottoscritta il 24 luglio 2013 dal MIUR, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro (che disciplina le modalità operative relative al periodo di tirocinio svolto contestualmente alla frequenza





dell'ultimo anno del corso di studio universitario, ai fini dell'iscrizione all'Ordine dei Consulenti del Lavoro);

- La Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento stipulata dall'Università della Calabria e l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Cosenza in data 19/11/2013, rinnovata tacitamente (cfr. art. 9 della *Convenzione*), che ha disciplinato requisiti e modalità generali per lo svolgimento dei tirocini;

CONSIDERATO CHE:

- Il Discag intende attuare i progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dalla legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal richiamato decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, implementando il sistema di tirocini di cui alla sopra richiamata Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento del 19/11/2013;

- Il Discag e l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Cosenza intendono agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi, coinvolgendo coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico in conformità a quanto disposto dalla legislazione vigente;

- I tirocini si configurano come completamento del percorso formativo, essendo finalizzati a perseguire obiettivi di implementazione delle conoscenze acquisite nell'ambito degli studi universitari. Tanto visto, premesso e considerato (che costituisce parte integrante della presente Convenzione), le parti sopra indicate convengono quanto segue:

ART. 1

1. La presente Convenzione disciplina – in esecuzione della Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento del 2013 – l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, nell'ultimo anno del corso di laurea LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza e le modalità di svolgimento di tale semestre.

2. I referenti responsabili della corretta attuazione della Convenzione sono:

- Dott.ssa Fabiola Via (Presidente dell'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Cosenza).

- Prof. Flavio Vincenzo Ponte (professore associato di diritto del lavoro – Discag).

ART. 2

Lo studente iscritto all'ultimo anno del corso di laurea LMG 01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza ha la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio prima del conseguimento del diploma di laurea.

1. Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio, in costanza degli studi universitari, lo studente in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea, purché abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: diritto privato (IUS/01); diritto del lavoro (IUS/07); diritto amministrativo (IUS/10); diritto commerciale (IUS/04); diritto tributario (IUS/12); diritto dell'unione europea (IUS/14); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto penale (IUS/17).

2. Ai fini del riconoscimento tirocinio anticipato lo studente deve comunque laurearsi entro 12 mesi dal termine dello stesso.

ART. 3

La domanda di attivazione del tirocinio è presentata all'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di



Cosenza ed è altresì corredata:

- a) dell'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio;
 - b) dell'indicazione del *tutor* accademico, indicato dal Presidente di Corso di Laurea e scelto tra i docenti di ruolo;
 - c) di un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal *tutor* accademico e dal Presidente di CdL (o da suo delegato).
1. L'Ordine delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata delibera equivale ad accoglimento della domanda medesima.

ART. 4

Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo.

1. Il *tutor* accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi sull'andamento del semestre attraverso colloqui con lo studente, da tenersi almeno ogni mese.
2. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, evitando di adibire il tirocinante a mere funzioni tecnico-amministrative.
3. D'intesa tra il professionista e il *tutor* accademico possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione finale per l'esame di laurea.

ART. 5

Al termine del semestre viene redatta una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista, dal *tutor* accademico e dal Presidente di CdL (o da suo delegato).

1. La relazione è immediatamente depositata presso l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Cosenza, che provvede alle valutazioni prescritte dalla legge.
2. La sottoscrizione del *tutor* accademico e del Presidente (o del suo delegato) può comportare –ad istanza dello studente- il riconoscimento di CFU extracurricolari in base all'attività effettivamente svolta.
3. Lo svolgimento del tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere finanziario per l'Università della Calabria e per il soggetto ospitante.
4. Il tirocinante e il professionista si impegnano a rispettare gli obblighi previsti dalla *Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento* del 2013 stipulata da Unical e Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Cosenza».

ART. 6

Qualora il tirocinante attui comportamenti inosservanti le disposizioni o mancanze deontologiche, nonché qualora l'esperienza di tirocinio contrasti con le necessità organizzative della struttura, il Soggetto ospitante potrà adottare, in qualsiasi momento, la sospensione e potrà comunicare le inosservanze o mancanze del tirocinante al Dipartimento e all'Ordine, i quali avvieranno un procedimento in contraddittorio per una eventuale revoca.

Il Dipartimento ha facoltà di interrompere il tirocinio qualora l'esperienza non risponda alle esigenze formative del tirocinante, con le stesse modalità. Se il professionista ospitante recede dal contratto di tirocinio per sopraggiunte necessità organizzative della sua struttura, il dipartimento e l'ordine cercheranno altra soluzione per la prosecuzione del tirocinio

ART. 7


La presente convenzione ha la durata di un anno dalla sua sottoscrizione ed è tacitamente rinnovata, salvo disdetta scritta da una delle parti presentata almeno 3 mesi prima della scadenza prevista, con la precisazione che saranno completati i tirocini pratici in corso.

ART. 8

La presente convenzione è esente da IVA ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 633/72. Le spese di eventuale registrazione sono a carico del Soggetto ospitante.

Arcavacata di Rende, 04.03.2021.

La Presidente dell'Ordine Provinciale
Dei Consulenti del Lavoro di Cosenza
(Dott.ssa Fabiola Via)



Il Direttore del Dipartimento
di Scienze Aziendali e Giuridiche
(Prof. Alfio Cariola)

